



**fisco e tributi**

**CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO**

*numero 10 del 15 giugno 2017*

**NOTIZIE IN SINTESI**

- ❖ **Compliance** (p. 2)
- ❖ **Studi di settore** (p. 2)
- ❖ **Sabatini-Ter** (p. 2)
- ❖ **Registro imprese** (p. 3)
- ❖ **Start up** (p. 3)

**NEWS E INFORMATIVE**

- ❖ **Arrivano i primi chiarimenti sul nuovo impianto sanzionatorio in tema di *reverse charge*** (p. 4)
- ❖ **Dichiarazioni Imu e Tasi entro il 30 giugno** (p. 5)
- ❖ **Comunicazione dati liquidazioni Iva: scadenza prorogata e faq dell'Agenzia** (p. 7)
- ❖ **Possibile la presentazione dei modelli F24 con *home banking* in presenza del *bonus* Renzi e dei crediti rimborsati ai dipendenti** (p. 13)

**APPROFONDIMENTI**

- ❖ **Versamento imposte da "redditi 2017": prima scadenza al 30 giugno** (p. 15)

**SCADENZIARIO**

- ❖ **Principali scadenze dal 16 giugno al 15 luglio 2017** (p. 18)

## NOTIZIE IN SINTESI

### COMPLIANCE

2

#### **Nuova sezione sul sito dell'Agenzia delle entrate per promuovere l'adempimento spontaneo**

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web due nuove sezioni, una dedicata ai contribuenti persone fisiche e l'altra dedicata ai contribuenti titolari di partita Iva al fine di promuovere l'adempimento spontaneo. La nuova sezione è raggiungibile dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) seguendo questo percorso: Cosa devi fare > *Compliance*, controlli, contenzioso e strumenti deflativi > Attività per la promozione della *compliance*. Nella lettera indirizzata alle persone fisiche viene riportata l'anomalia riscontrata con i redditi che, dalle informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia, non risultano dichiarati e una tabella di dettaglio delle categorie cui i redditi si riferiscono (per esempio, redditi derivanti da locazione, di lavoro dipendente, assegni periodici, etc). Nelle lettere indirizzate alle imprese e ai lavoratori autonomi viene riportata l'anomalia riscontrata, l'eventuale imponibile contestabile in sede di controllo e la fonte da cui sono stati attinti i dati per il confronto con i dati indicati dal contribuente in dichiarazione. All'interno della nuova sezione, sono inoltre disponibili i fac-simile delle lettere e la guida fiscale "L'agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori", un manuale in pdf che contiene tutte le informazioni utili sulle comunicazioni per la *compliance*.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 30/05/2017)

### STUDI DI SETTORE

#### **Individuati gli studi di settore per i quali è consentito l'accesso al regime premiale per il 2016**

L'Agenzia delle entrate ha reso noto che l'accesso ai benefici previsti dall'articolo 10, comma 9, D.L. 201/2011 è consentito per i contribuenti (congrui, coerenti e normali) che applicano uno dei 155 modelli degli studi di settore per i quali è stato concesso l'accesso al regime premiale. I modelli degli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2016 sono 193. Il regime premiale consiste nella preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici, nella riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento e nella possibilità da parte dell'Agenzia delle entrate di determinare sinteticamente il reddito solo qualora il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 99553, 23/05/2017)

### SABATINI-TER

#### **Aggiornate le faq che individuano l'elenco dei beni strumentali agevolabili**

La Legge 232/2016 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per l'effettuazione di investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali. Il Ministero dello sviluppo



economico ha aggiornato sul proprio sito web le faq ed in particolare ha individuato l'elenco dei beni strumentali e delle spese che non possono essere oggetto della richiesta del finanziamento agevolato e del contributo in conto interessi (c.d. agevolazione Sabatini-ter).

**(Ministero dello sviluppo economico, faq Nuova Sabatini, 12/05/2017)**

## REGISTRO IMPRESE

### **È utilizzabile la nuova modulistica 6.9 che sarà obbligatoria dal 1° settembre 2017**

È stato pubblicato il decreto direttoriale che integra le specifiche tecniche per la trasmissione delle pratiche al Registro Imprese e al Rea, che acquistano efficacia dall'8 giugno 2017. A partire dal 1° settembre 2017 non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali.

**(Ministero dello sviluppo economico, decreto, 12/05/2017)**

## START UP

### **Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale**

È stato pubblicato il decreto direttoriale che consente alle start up innovative che sono state costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata. Già erano state definite le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012 e le modalità digitali per apportare modifiche all'atto costitutivo e allo statuto. Il decreto 4 maggio 2017 approva le specifiche tecniche al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto. Le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.

**(Ministero dello sviluppo economico, decreto, 04/05/2017)**

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

## NEWS E INFORMATIVE

### ARRIVANO I PRIMI CHIARIMENTI SUL NUOVO IMPIANTO SANZIONATORIO IN TEMA DI *REVERSE CHARGE*

4

Con un ritardo di quasi un anno e mezzo l'Agenzia delle entrate, fornisce agli operatori i primi e attesi chiarimenti in merito alle disposizioni che, nell'ambito della riforma introdotta con il D.Lgs. 158 del 24 settembre 2015 (in vigore dallo scorso 1° gennaio 2016), disciplinano le sanzioni nei casi di mancata o errata applicazione del regime dell'inversione contabile (**o *reverse charge***).

È infatti con la **circolare n. 16/E dell'11 maggio 2017** che l'Agenzia commenta per la prima volta (a eccezione di quanto in precedenza precisato nella circolare n. 4/E del 4 marzo 2016 in relazione all'applicazione del principio del *favor rei* per le violazioni commesse nel passato per atti che non si siano resi definitivi anteriormente al 1° gennaio 2016) i nuovi commi *9-bis*, il *9-bis1*, il *9-bis2* e il *9-bis3* che nell'ambito dell'articolo 6, D.Lgs. 471/1997 vanno a sostituire le previsioni contenute in origine nell'unico e previgente comma *9-bis*.

Vediamo quindi di descrivere in forma di rappresentazione schematica i principali chiarimenti forniti con il recente documento di prassi.

Tema	chiarimento
<b>Acquisti da San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano</b>	Pur in assenza di un espresso richiamo, le disposizioni di cui al comma <i>9-bis</i> sono applicabili anche agli acquisti dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano, di cui all'articolo 71, D.P.R. 633/1972, considerato che il citato articolo 71, comma 2, rinvia all'articolo 17, comma 2.
<b>Omesso <i>reverse charge</i> da parte del cessionario committente</b>	Si ritiene che la sanzione compresa tra il 5 e il 10% vada commisurata all'importo complessivo dell'imponibile relativo alle operazioni soggette all'inversione contabile riconducibili a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riguardo a ciascun fornitore; laddove l'irregolarità si realizzi in più liquidazioni, si configureranno tante violazioni autonome da sanzionare per quante sono le liquidazioni interessate.
<b>Omessa indicazione in dichiarazione annuale</b>	Anche in assenza di imposta dovuta resta, comunque, applicabile la sanzione in misura fissa - da 250 euro a 2000 euro - disposta dall'articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997, per le ipotesi in cui nella dichiarazione annuale <i>"...sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli..."</i> .
<b>Omessa regolarizzazione acquisti intracomunitari</b>	Al riguardo, si precisa che la procedura di regolarizzazione di cui al comma <i>9-bis</i> ultimo periodo, non sostituisce quella prevista, in modo specifico, per

	le operazioni intracomunitarie, con appositi termini e modalità di regolarizzazione, dall'articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993.
<b>Errata applicazione dell'Iva e dell'inversione contabile</b>	La sanzione compresa tra 250 euro e 10.000 euro è dovuta in base a ciascuna liquidazione (mensile o trimestrale) e con riferimento a ciascun fornitore. La diversa interpretazione secondo cui tale sanzione si applica per ogni singola fattura ricevuta da parte di ciascun fornitore, sarebbe, infatti, in contrasto con la <i>ratio</i> delle disposizioni in commento, volte a punire con una sanzione di lieve entità, proporzionale alla gravità della condotta, le violazioni dell'inversione contabile.
<b>Operazioni soggette a Iva escluse dalla sanzione fissa</b>	Il comma 9-bis2 disciplina l'ipotesi inversa di " <i>irregolare assolvimento del tributo</i> " prevista dal comma 9-bis1. Laddove il cedente/prestatore non emetta fattura o la emetta senza Iva, o il cessionario/committente non assolve irregolarmente l'imposta tramite l'inversione contabile, non trova applicazione la sanzione in misura fissa di cui all'articolo 6, comma 9-bis2 bensì quelle proporzionali da comma 1 e comma 8 del medesimo articolo 6.
<b>Operazioni palesemente estranee all'inversione contabile</b>	In base alla <i>ratio</i> della norma, le disposizioni di cui al comma 9-bis2 non si applicano, invece, nel caso di ricorso all'inversione contabile in ipotesi palesemente estranee a detto regime. In tale evenienza tornano applicabili al cedente/prestatore e al cessionario/committente, rispettivamente le sanzioni di cui ai citati commi 1 e 8 dell'articolo 6.
<b>Fatture in reverse per operazioni soggettivamente inesistenti</b>	Resta, infine, salva la facoltà del cessionario o committente, che ha ricevuto la fattura da un soggetto diverso da quello che ha posto in essere l'operazione, di regolarizzare la violazione ai sensi di quanto disposto dal comma 9-bis, quarto periodo.

## DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2017 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi Enc riguardante la situazione immobiliare 2016 degli Enti non commerciali.

### Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: entro il prossimo 30 giugno 2017 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2016.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.



Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per una dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, dove ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc., deve essere oggetto di presentazione del modello Imu.

## Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

## Dichiarazione Imu Tasi Enc

Il prossimo 30 giugno scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi per il 2016 relative agli Enti non commerciali; l'obiettivo di tale dichiarazione è quello di dare conto, a ciascun Comune di ubicazione, degli immobili in relazione ai quali il contribuente può far valere, in toto o in parte, l'esenzione ai fini dei tributi locali prevista dall'articolo 7, lettera 1, D.Lgs. 504/1992.

La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si siano verificate modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Per tale motivo, se per il 2016 nulla è cambiato rispetto alla situazione dell'anno precedente, non vi è alcuna necessità di presentare la dichiarazione in scadenza il 30 giugno.



A differenza delle dichiarazioni relative agli altri soggetti (che vanno rese al singolo Comune su supporto cartaceo), i modelli degli Enti non commerciali (uno per ciascun Comune di ubicazione degli immobili) devono essere inviati esclusivamente in forma telematica.

7

## COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI IVA: SCADENZA PROROGATA E FAQ DALL'AGENZIA

Con il Comunicato stampa del 29 maggio scorso, a un paio di giorni dalla ordinaria scadenza del 31 maggio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha formalmente annunciato la **proroga al 12 giugno 2017** tramite D.P.C.M. del termine per l'invio delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni Iva relative al primo trimestre 2017.

Ad integrazione delle istruzioni alla compilazione del modello allegate al provvedimento direttoriale n. 58793 del 27 marzo 2017, l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul proprio sito *web* le risposte ad alcune domande ritenute di maggior interesse (faq) che si seguito si riportano in forma di rappresentazione schematica.

Argomento	Domanda	Risposta
<b>Credito periodo precedente</b>	<b>1. Nel rigo VP8 deve essere indicato l'intero importo del credito risultante dal periodo precedente o solo la quota utilizzata in detrazione?</b>	Il rigo VP8 va compilato indicando l'intero importo del credito del periodo precedente (al netto dell'eventuale quota chiesta a rimborso o in compensazione nel modello Iva TR) e non solo la quota utilizzata in detrazione.
<b>Reverse charge</b>	<b>2. L'imponibile delle operazioni passive per le quali, in base a specifiche disposizioni, il cessionario o committente è debitore dell'imposta deve essere ricompreso fra le operazioni attive nel rigo VP2?</b>	Il cessionario o committente non deve ricomprendere nel rigo VP2, riguardante le operazioni attive, l'imponibile delle operazioni passive per le quali lo stesso è debitore dell'imposta (ad esempio, acquisti intracomunitari od operazioni di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, D.P.R. 633/1972). Per tali operazioni, il cessionario o committente deve indicare l'imponibile tra le operazioni passive nel rigo VP3 e la relativa imposta nei rigi VP4 e VP5 (in quest'ultimo rigo sempreché detraibile). Il cedente o prestatore, invece, deve ricomprendere nel rigo VP2 anche l'imponibile relativo alle operazioni attive per le quali l'imposta, in base a specifiche disposizioni, è dovuta da parte del



		cessionario o committente (come precisato nelle istruzioni al citato rigo VP2).
<b>Autotrasporto</b>	<b>3. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate?</b>	Sì. Le fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 4, articolo 74, D.P.R. 633/1972 devono essere comprese nella Comunicazione del trimestre in cui sono registrate. Ad esempio, una fattura emessa a febbraio 2017 ma registrata ad aprile 2017 va compresa nella Comunicazione relativa al secondo trimestre 2017 (trimestre di registrazione).
<b>Esigibilità differita</b>	<b>4. L'imponibile delle fatture con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'Iva?</b>	L'imponibile relativo alle operazioni attive con Iva a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.
<b>Doppia attività</b>	<b>5. In presenza di due attività, di cui una con liquidazioni mensili e l'altra trimestrali, come deve essere compilata la Comunicazione, in particolare con riguardo all'ipotesi di anticipazione della liquidazione trimestrale ai fini della compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre?</b>	<p>In caso di anticipazione della liquidazione trimestrale e di compensazione del relativo credito con il debito risultante dalla liquidazione dell'ultimo mese del trimestre deve essere compilato un unico modulo per i predetti periodi e l'eventuale credito residuo va riportato nella prima liquidazione mensile successiva.</p> <p>A maggior chiarimento, si ipotizzano i seguenti casi:</p> <p><u>Caso n. 1</u></p> <p>Liquidazione di marzo a debito di 500 Liquidazione del 1° trimestre a credito di 300 Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a debito complessivo di 200.</p> <p>Liquidazione di giugno a debito Liquidazione del 2° trimestre a debito Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.</p> <p>Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato il credito del 1° trimestre, in quanto detto credito è già stato utilizzato per ridurre il debito di marzo.</p> <p><u>Caso n. 2</u></p>





		<p>Liquidazione di marzo a debito di 300</p> <p>Liquidazione del 1° trimestre a credito di 500</p> <p>Il contribuente anticipa la liquidazione trimestrale per compensare il credito del 1° trimestre con il debito di marzo e compila un unico modulo per i predetti periodi con un risultato a credito complessivo di 200.</p> <p>Liquidazione di giugno a debito</p> <p>Liquidazione del 2° trimestre a debito</p> <p>Il contribuente compila due moduli distinti per i predetti periodi.</p> <p>Tanto premesso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va riportato 200 (che corrisponde al credito residuo del 1° trimestre). Pertanto, nel rigo VP8 del modulo relativo al 2° trimestre non va riportato alcun importo, in quanto il credito del 1° trimestre è già stato utilizzato in parte per ridurre il debito di marzo e la quota residua è stata riportata nella liquidazione di aprile.</p>
<b>Credito anno precedente</b>	<b>6. Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?</b>	<p>Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito Iva dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorché il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.</p>
<b>Credito anno precedente</b>	<b>7. Se nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio viene indicato tutto il credito dell'anno precedente è corretto riportare, poi, detto credito (per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito dell'anno precedente?</b>	<p>Una volta indicato il credito dell'anno precedente nel rigo VP9, questo partecipa alla liquidazione del periodo e l'eventuale risultato a credito va evidenziato nella colonna 2 del rigo VP14. Pertanto, il comportamento descritto nel quesito non è corretto in quanto il credito dell'anno precedente, per l'eventuale quota non utilizzata nella liquidazione di gennaio, va riportato nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di febbraio, quale credito del periodo precedente, e non nel rigo VP9.</p>



Credito anno precedente	<p><b>8. Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda “estromettere” dalla contabilità Iva (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito Iva risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?</b></p>	<p>Per estromettere dalla contabilità Iva, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno “-”. A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:</p> <p><u>Caso n. 1</u></p> <p>Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la “prima volta”) nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo</p> <p>La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000</p> <p>Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.</p> <p><u>Caso n. 2</u></p> <p>Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.</p>
Omesso versamento	<p><b>9. Nel caso in cui il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare regolarizzando poi l'omissione tramite ravvedimento operoso,</b></p>	<p>Nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L'unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati unicamente i versamenti relativi</p>



	come va compilata la Comunicazione?	all'Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario effettuati utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione n. 337 del 21 novembre 2007.
<b>Operazioni attive in <i>split payment</i></b>	<b>10. In caso di fatture emesse in regime di <i>split payment</i>, è corretto per il cedente o prestatore compilare la Comunicazione riportando l'imponibile nel totale delle operazioni attive (rigo VP2) senza considerare l'imposta nell'Iva esigibile (rigo VP4)?</b>	La modalità di compilazione descritta è corretta.
<b>Assenza di operazioni Attive e passive</b>	<b>11. Nel caso in cui non sia stata registrata alcuna operazione rilevante ai fini Iva in un determinato trimestre, sussiste l'obbligo di presentare la Comunicazione?</b>	L'obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio, contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva). L'obbligo, invece, sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente. Pertanto, se dal trimestre precedente non emergono crediti da riportare, in assenza di altri dati da indicare nel quadro VP, il contribuente è esonerato dalla presentazione della Comunicazione. Si tratta, ad esempio, di un contribuente che effettua liquidazioni mensili e non possiede dati da indicare nel quadro VP per i mesi di aprile, maggio e giugno; in tal caso, in assenza di un credito da riportare dal mese di marzo, non è tenuto a presentare la Comunicazione con riferimento al secondo trimestre. Analogamente, per un contribuente con liquidazioni mensili è possibile non includere nella Comunicazione da inviare i moduli relativi ai mesi in cui si versa nella situazione sopra descritta, salvo il caso in cui sia necessario dare evidenza del riporto del credito proveniente dal mese precedente.
<b>Operazioni escluse articolo 74</b>	<b>12. Nel rigo VP2 vanno ricomprese anche le operazioni escluse da Iva ex articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972?</b>	Nel rigo VP2 non vanno ricomprese le operazioni escluse da Iva ex articolo 74, comma 1, D.P.R. 633/1972. Ovviamente, i soggetti passivi che applicano uno dei regimi c.d. monofase previsti dal



		citato articolo 74 devono indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta (ad esempio, l'editore deve indicare nel rigo VP2 l'imponibile relativo alle operazioni per le quali è debitore dell'Iva). Giova precisare, al riguardo, che gli editori che fruiscono di una riduzione della base imponibile indicano nel rigo VP2 l'imponibile delle operazioni già al netto della riduzione spettante.
<b>Rettifica della detrazione</b>	<b>13. In quale rigo del quadro VP va indicato il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura di cui all'articolo 34, D.P.R. 633/1972 a quello ordinario?</b>	Il credito derivante dalla rettifica della detrazione a favore in caso di passaggio dal regime speciale dell'agricoltura a quello ordinario va ricompreso nel rigo VP5 (Iva detratta).
<b>Comunicazione rettificativa</b>	<b>14. Come ci si deve comportare nel caso si intenda rettificare una Comunicazione già trasmessa in via telematica e per la quale è scaduto il termine di presentazione?</b>	Il sistema telematico accoglie eventuali Comunicazioni inviate successivamente alla prima, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. Ovviamente, la Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.
<b>Iva non versata</b>	<b>15. Nella colonna 1 del rigo VP14 va indicata anche l'Iva a debito non versata in quanto non superiore a 25,82 euro?</b>	Sì. L'Iva a debito di ammontare non superiore a 25,82 euro va comunque indicata nella colonna 1 del rigo VP14 anche se non versata. In tal caso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1, D.P.R. 100/1998 (liquidazioni mensili) e del comma 1, lettera a), articolo 7, D.P.R. 542/1999 (liquidazioni trimestrali), il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese/trimestre successivo.
<b>Acquisti P.A. in regime di <i>split payment</i></b>	<b>16. Le Pubbliche Amministrazioni, qualora titolari di partita Iva, devono riportare nel rigo VP4 anche l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali per i quali si applica il regime dello <i>split payment</i>?</b>	No. Le pubbliche amministrazioni titolari di partita Iva che ricevono fatture di acquisto in regime di <i>split payment</i> devono riportare nel rigo VP4 soltanto l'Iva dovuta sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività commerciali. Tali fatture concorrono alla liquidazione periodica IVA e gli eventuali versamenti vanno effettuati con gli ordinari codici tributo (ad esempio 6001, 6002, etc.). Le fatture di acquisto ricevute in regime di <i>split payment</i> relative ad acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio delle attività istituzionali,



		ancorché intestate ad una pubblica amministrazione titolare di partita Iva, non devono essere incluse nella Comunicazione e l'Iva "scissa" va versata con le modalità previste dalla risoluzione n. 15/E/2015.
--	--	--

## POSSIBILE LA PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CON *HOME BANKING* IN PRESENZA DEL *BONUS* RENZI E DEI CREDITI RIMBORSATI AI DIPENDENTI

L'Agenzia delle entrate ha diradato nel corso del 15° *Forum* lavoro e fiscale del 17 maggio 2017 alcuni dei dubbi sollevati a seguito della previsione secondo cui un modello F24 che reca compensazioni "orizzontali" di crediti fiscali deve essere obbligatoriamente trasmesso per il tramite di Entratel o Fisconline.

In particolare, è stato chiarito che il cosiddetto *bonus* Renzi (codice tributo 1655) e i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dall'obbligo di transito per i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. In presenza di un F24 contenente solamente tali tipologie di "crediti", è quindi consentito continuare a utilizzare il canale *home banking* per la presentazione del modello F24.

### I chiarimenti su quali crediti soggiacciono al nuovo obbligo

La *ratio* sottostante il nuovo obbligo in vigore dallo scorso 24 aprile 2017 è che la banca, nel momento in cui viene presentato un modello F24 per la compensazione, non può effettuare i controlli di competenza dell'Amministrazione finanziaria (se il credito che si vuole presentare è assistito da un visto di conformità di un professionista che lo garantisce e se sono o meno superati i limiti che è necessario rispettare al fine di effettuare la compensazione).

In particolare, nel corso del *Forum* lavoro e fiscale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- il *bonus* Renzi (80 euro) non è un credito di imposta ma qualcosa che è già stato anticipato al contribuente da parte del sostituto di imposta e che gli viene restituito. Quindi, non c'è obbligo di passare per i servizi telematici;
- i crediti rimborsati ai dipendenti a seguito della liquidazione del 730 sono esclusi dai servizi telematici;
- se non si utilizzano i servizi telematici per i modelli F24 con crediti Iva, crediti erariali (comprese addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive), crediti Irap ovvero crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, si può incorrere nel blocco o nel mancato riconoscimento della compensazione.



Per agevolare gli operatori, l'Agenzia delle entrate ha annunciato la prossima pubblicazione di un elenco dei crediti di imposta che dovranno obbligatoriamente passare per i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (Entratel/Fisconline).

14

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
*tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)*



## APPROFONDIMENTI

15

# VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2017”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO

Anche quest'anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi2017.

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2017 (DL 193/2016) ha previsto, a partire da quest'anno, il differimento dei termini di versamento delle imposte che quindi, “a regime”, assumeranno, per i soggetti con partita iva, scadenze diverse da quelle fin ora considerate abituali. Il differimento del termine di versamento dal 16 al 30 giugno si applicherà a tutte le imposte (e contributi previdenziali) derivanti dalla auto - liquidazione dei redditi eseguita nei modelli di reddito.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno o dal 30 luglio e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi. Nella tabella che segue si tiene anche conto delle possibili rateazioni e dei relativi interessi su di esse dovuti.

Titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	17 luglio 2017	0,18	21 agosto 2017	0,18
3	21 agosto 2017	0,51	18 settembre 2017	0,51
4	18 settembre 2017	0,84	16 ottobre 2017	0,84
5	16 ottobre 2017	1,17	16 novembre 2017	1,17
6	16 novembre 2017	1,50		

Non titolari di partita Iva				
Rata	Scadenza	Interessi	Scadenza con maggiorazione 0,4%	Interessi
Unica	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
1	30 giugno 2017	0	31 luglio 2017	0
2	31 luglio 2017	0,33	31 agosto 2017	0,33
3	31 agosto 2017	0,66	02 ottobre 2017	0,66
4	02 ottobre 2017	0,99	31 ottobre 2017	0,99
5	31 ottobre 2017	1,32	30 novembre 2017	1,32
6	30 novembre 2017	1,65		

Aderente a:

Si segnala che manca ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all'applicazione degli studi di settore) e che quindi tutti gli adempimenti sono inseriti nella tabella di cui sopra e considerati con le loro scadenze naturali.

## Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	

## Compensazioni

Si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2017 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2017;
- dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare;
- ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di "liberare" la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).



## Da ricordare

In particolare si osserva che le nuove regole in tema di compensazione riguardano le sole compensazioni "orizzontali" e non anche le "verticali".

Sul punto è opportuno ricordare che, come confermato dalla stessa Agenzia delle entrate:

- le compensazioni "verticali" riguardanti crediti e debiti della stessa natura, ancorché effettuate tramite modello F24, rimangono tali e quindi non soggiacciono alle regole previste in tema di compensazioni "orizzontali";
- non tutte le compensazioni tra debiti e crediti della stessa tipologia di tributo sono considerate "verticali": infatti, qualora il credito sia sorto successivamente al debito che si vuole compensare, la compensazione deve comunque considerarsi "orizzontale" e soggiacere pertanto alle relative regole.

## Modello Iva e versamento dell'imposta

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi 2017, tuttavia con una modifica agli articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999, apportata dal comma 20 dell'articolo 7-*quater* del recente D.L. 163/2016, è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva 2017 fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione della prevista maggiorazione.

Ne consegue che il debito Iva 2017 poteva/può essere versato alle seguenti scadenze:

- in unica soluzione al 16/3/2017 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 16/3/2017 e il 30/6/2017,
- in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 16/3/2017 oppure al 30/6/2017 (sono in questo caso dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensili).

In assenza di una esplicita previsione nei citati articoli 6 e 7, D.P.R. 542/1999 si ritiene che in ipotesi di versamento in unica soluzione non sussista l'ulteriore possibilità di differire il versamento del saldo Iva al 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40%.

## Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2017;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2016 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2016, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 30 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2016, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2017.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

## SCADENZIARIO

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

**Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.**

**In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.**

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			Rate							
			Unica o 1°	2°	3°	4°	5°	6°		
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11		
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11			
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		

Aderente a:



<b>entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio</b>	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
---	------------------------------	------	------	------	-------	-------	--	--

### SCADENZE FISSE

**16  
giugno**

#### **Versamenti Iva mensili**

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

#### **Versamento Iva annuale – IV rata**

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quarta rata.

#### **Versamento dei contributi Inps**

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

#### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

#### **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Aderente a:



	<p><b>Accise - Versamento imposta</b> Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p>
<b>20 giugno</b>	<p><b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b> Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<b>26 giugno</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b> Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
<b>30 giugno</b>	<p><b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di aprile.</p> <p><b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.</p> <p><b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b> Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.06.2017.</p> <p><b>Società che, entro il 30 settembre 2016, hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili</b> Scade oggi il versamento della seconda rata (40%) dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura dell'8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione. Inoltre, le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società trasformate sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.</p> <p><b>Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2015</b> Scade per questi soggetti il termine per il versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e del 8% per le</p>





partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

**Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2016**

Scade oggi il versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

**Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1° gennaio 2017**

Scade oggi il termine per il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. in caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza rata (30 giugno 2018 e 30 giugno 2019) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

**Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017**

Scade oggi il termine per la redazione della perizia giurata di stima.

**Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015**

Versamento della terza e ultima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

**Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016**

Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. Sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.

**Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017**

Scade oggi il versamento in un'unica soluzione o, in caso di pagamento rateale della prima rata dell'imposta sostitutiva nella misura del 8% del valore risultante dalla perizia giurata di stima. In caso di pagamento rateale, contestualmente al versamento della seconda e terza



	<p>rata rispettivamente in data 30 giugno 2018 e 30 giugno 2019 sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata.</p> <p><b>Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi</b> Scade oggi per le Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi modello "REDDITI Persone Fisiche 2017" e della scelta per la destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.</p>
<b>15 luglio</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)